

CONTRATTO A PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

tra

il **Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Regione Puglia - XI Legislatura** (d'ora in poi gruppo) con sede in Bari alla Via Gentile n.52 (codice fiscale: _____) nella persona del suo Presidente Dott. Ignazio Zullo nato a Cassano Murge (Ba) il 20 agosto 1959 e residente in Bitritto alla Via Verga n.17 - codice fiscale: _____

e

Teresa Lombardi nata _____ glie (Le) alla Via Luigi Rizzo n.11 - codice fiscale: _____

premessi che

ai sensi dell'articolo 01, comma 2 e degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale n.03 del 11 gennaio 1994 del 22.10.2015 avente ad oggetto "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari", il Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia intende costituire un contratto di collaborazione occasionale alle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti, stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

La sig.ra Teresa Lombardi si impegna a prestare la propria attività per le esigenze del Gruppo con una prestazione d'opera a carattere occasionale e non professionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e dell'art.67, comma 1, lettera l) del D.P.R. 917/86

La Signora Teresa Lombardi dovrà svolgere le seguenti attività: archiviazione di documenti cartacei e digitali, testi e comunicati stampa.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Il contratto avrà inizio il 03.05.2021 e terminerà il 31.05.2021.

ARTICOLO 3 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La sig.ra Teresa Lombardi si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti regionali D.G.R. n. 1423 del 04.07.2015.

ARTICOLO 4 - COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Quale compenso per le sue prestazioni, avendo lei dichiarato di non svolgere abitualmente l'attività oggetto del presente incarico, il Gruppo Consiliare le corrisponderà un compenso lordo di Euro 4.500,00 (Euro Quattromilacinquecento/00), dal quale sarà dedotta la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% (come previsto dall'art.25, primo comma del D.P.R. 600 del 1973). Il predetto compenso non è imponibile ai fini IVA ai sensi dell'articolo 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Tale compenso sarà corrisposto alla presentazione della documentazione fiscale comprovante l'esecuzione della prestazione pattuita.

